



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 6.11.09, promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 di

M contro

**COMUNE DI – PM**

**Conclusioni:** il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione avverso verbali di contestazione in atti della PM di

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La PM di rilevava e contestava che la parte ricorrente circolava con veicolo non autorizzato in ZTL. Veniva contestato alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 7 cds. La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale, opponendo quanto indicato in motivazione (di essere titolare di permesso per disabili).

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Può considerarsi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, se conducente o proprietario, anche nel caso di disabile. Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Infatti, se non per ragioni oggettive (la violazione certamente sussiste, in quanto in violazione delle ordinanze comunali l'auto di qua circolava in ZTL senza essere stata inserita nel data-base del Comune fra quelle autorizzate) non di meno sotto il profilo soggettivo di cui all'art. 3 della L. 689/81, avendo avuto la parte ricorrente un credibile stato soggettivo, se non di necessità ex art. 4, quanto meno ex art. 3 L. 689/81 (titolare permesso per diversamente abili, alla guida o come trasportato) si può giustificare l'annullamento del verbale; infatti è stato provato ovvero non contestato che a bordo dell'auto vi fosse (alla guida o trasportata) una persona diversamente abile. Il ricorso può essere accolto ed annullati quindi gli atti impugnati di cui al ricorso- Spese compensate.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, visto l'art. 23 – 3 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

**ACCOGLIE**

l'opposizione proposta da M avverso a verbali della PM di

**ANNULLA**

A1000-4978 Spese compensate.

Reggio Emilia 6.11.09

**IL GIUDICE DI PACE**  
**Dr. Alfredo Carbognani**